

**BANDO**  
**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA**  
**GESTIONE DI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO CON ANNESSE**  
**ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE**  
**PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a totale copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, delle Comunità di accoglienza genitore/bambino (di seguito Comunità) e delle annesse Accoglienze nuclei familiari (di seguito Accoglienze) di cui, rispettivamente, alle schede 1.6 e 1.5 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.
2. I contributi andranno a coprire le spese sostenute fino a tre diversi soggetti, per la gestione di massimo:
  - a) complessivi 24 posti per nuclei in Comunità. Ciascun soggetto proponente potrà mettere a disposizione da un minimo di 6 ad un massimo di 8 posti per nuclei; potrà proporre ulteriori posti rispetto al massimo di 8, che saranno eventualmente considerati nel limite dei 24 posti complessivi;
  - b) complessivi 39 posti per nuclei in Accoglienze.

**Art. 2**

**Durata e importo**

1. L'importo complessivo a disposizione per la gestione delle Comunità e delle annesse Accoglienze è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione dei contributi entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza delle convenzioni potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. L'importo annuo di contributo per ciascun posto per nucleo in Comunità è pari ad Euro 52.500,00.
4. L'importo massimo annuo a disposizione per la gestione delle Comunità, ammonta complessivamente ad Euro 1.291.725,00, comprensivo dell'ulteriore contributo massimo di Euro 10.575,00 per ciascuna Comunità di cui:
  - a) Euro 4.700,00 per far fronte ad eventuali situazioni di nuclei accolti con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento dell'assistenza, per i quali sono riconosciute massimo n. 200 ore aggiuntive per comunità all'anno con spesa oraria di Euro 23,50;

- b) Euro 5.875,00 per attività di supporto/accompagnamento svolto dal personale educativo nella fase di post-dimissione per la quale sono riconosciute massimo n. 250 ore aggiuntive all'anno con spesa oraria di Euro 23,50, per Comunità che rendono disponibile un numero di posti per nuclei superiore a 6, ridotte a massimo n. 180, sempre con spesa oraria di Euro 23,50, per Comunità fino a 6 posti per nuclei.
5. L'importo annuo di contributo per ciascun posto per nucleo in Accoglienze è pari ad Euro 17.000,00.
6. L'importo massimo annuo a disposizione per la gestione delle Accoglienze, ammonta complessivamente ad euro 681.330,00, comprensivo dell'ulteriore contributo massimo di Euro 18.330,00 per l'attività di supporto/accompagnamento svolto dal personale educativo nella fase di post-dimissione per la quale sono riconosciute un massimo di 20 ore annue aggiuntive, con spesa oraria di Euro 23,50, per ciascun posto per nucleo finanziato.
7. L'importo massimo a disposizione per la concessione del contributo riferito al periodo di cui al comma 1, è pari a complessivi Euro 9.865.275,00, di cui Euro 6.458.625,00 per le Comunità e Euro 3.406.650,00 per le Accoglienze.
8. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

### **Art. 3**

#### **Requisiti di partecipazione**

1. I soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibili;
  - b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale;
  - c) aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi socio-assistenziali residenziali per adulti con minori, per un importo pari ad almeno ad euro 600.000,00 al netto degli oneri fiscali.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Art. 4**

### **Forme di partecipazione**

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) singoli soggetti proponenti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
- b) forme associative, anche temporanee, di più soggetti ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
- c) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

## **Art. 5**

### **Termini e modalità per la presentazione della domanda.**

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso tra il giorno **1 settembre 2022** e il giorno **13 ottobre 2022**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO CON ANNESSE ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati sul sito web [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it). In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it):

- a) dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 4, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) il progetto, ripartito in n. 7 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato all'art. 11 e all'Allegato 3.1 al presente Bando.

## **Art. 6**

### **Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 5, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quella prevista dall'art. 5, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.

## **Art. 7**

### **Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti**

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), indicando in oggetto: “Quesito Bando per contributo a copertura delle spese relative alla gestione di Comunità di accoglienza genitore/bambino con annesse Accoglienze nuclei familiari”. Le richieste chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it).

### **Art. 8**

#### **Individuazione del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente del Servizio Politiche sociali, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

### **Art. 9**

#### **Procedimento**

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e/o inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 6.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Successivamente alla nomina dei componenti della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese. Le successive attività seguiranno in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

4. Entro 50 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti e individua, tra i soggetti che hanno ottenuto il punteggio più alto, i tre assegnatari del contributo. La graduatoria verrà comunicata ai tre soggetti che avranno ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito web [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it).

5. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. I soggetti individuati ai sensi del comma 4 dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda. In tal caso, la Provincia procederà all'individuazione di altri assegnatari attingendo nell'ordine di graduatoria.

7. La Provincia – se ritenuto opportuno sulla base dei progetti presentati in sede di partecipazione alla procedura e specificandolo nel provvedimento di approvazione di cui al comma 4 –, dopo aver comunicato agli interessati l'esito delle verifiche, avvia con i soggetti individuati in base ai commi precedenti un tavolo di coprogettazione al fine di valorizzare le specificità offerte da ciascun proponente, nell'esclusivo interesse degli utenti destinatari dei servizi e della migliore gestione complessiva degli stessi, nonché, se del caso, per un più puntuale ed equo riparto dei posti e della conseguente spesa. La durata della coprogettazione non può essere superiore a 15 giorni, salvo motivata proroga per un massimo di 15 giorni. Se dalla coprogettazione non viene raggiunto un accordo in merito al riparto del numero massimo dei posti previsti dal presente Bando, la Provincia procede d'ufficio al riparto, riequilibrando i posti, sia in aumento che in diminuzione, verso la relativa media e, in subordine - a parità di condizioni - tramite sorteggio tra i soggetti che hanno manifestato la disponibilità.

8. La Provincia, qualora non ravvisasse l'opportunità di avviare il tavolo, individua d'ufficio, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti selezionati in sede di partecipazione alla procedura.

9. Al termine della coprogettazione di cui al comma 7 o di quanto previsto al comma 8, la Provincia approva con proprio provvedimento gli schemi definitivi delle Convenzioni

## **Art. 10**

### **Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria**

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 3.1 al presente bando.

## **Art. 11**

### **Convenzione**

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura competente in materia di Politiche sociali e da ciascuno dei soggetti designati. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando

(Allegato 3.2) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8.

La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del soggetto assegnatario del contributo (compresa la struttura);
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) gli obblighi della Provincia;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- f) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- g) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- h) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, ciascuno dei soggetti assegnatari dovrà disporre a qualsiasi titolo, di una o più strutture con i requisiti indicati agli artt. 6 e 13 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

3. Come previsto dall'art. 16 dell'Allegato 3.2 al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione di una Comunità con annessa Accoglienza, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro ad uno dei soggetti gestori uscenti, del personale impiegato nella gestione dei servizi, limitatamente al personale indicato nelle tabelle pubblicate con il presente bando, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

4. I soggetti assegnatari dovranno porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 26 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

5. Le Convenzioni possono essere soggette a revisione, secondo quanto previsto all'art. 27 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

## **Articolo 12**

### **Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo**

1. Relativamente alla Comunità, sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

**A1) Spese direttamente imputabili al servizio:**

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;

- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- c) spese per vitto;
- d) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- e) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese scolastiche, extrascolastiche e personali dell'utente, pannolini per bambini, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

**B1) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:**

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

**C1) Spese generali**

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A1).

2. Relativamente all'Accoglienza, sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

**A2) spese direttamente imputabili al servizio:**

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- c) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia e per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- d) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese scolastiche, extrascolastiche e personali dell'utente, pannolini per bambini, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

**B2) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:**

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.



## **C2) Spese generali**

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A2).

3. Il contributo annuo effettivo sia per le Comunità che per le Accoglienze è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al presente articolo e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 4.

4. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati ai precedenti commi 1 e 2 , dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio diverse da quelle derivanti da rette per l'inserimento in Comunità o Accoglienze di nuclei con residenza fuori provincia e diverse da quelle derivanti dall'eventuale compartecipazione da parte dell'utenza, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse.

## **Articolo 13**

### **Informazioni e contatti**

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it).

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it).